



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 42

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISSIONALI

L'anno **duemilatre** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **18** e minuti **30** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **STRAORDINARIA Pubblica di 1a convocazione**.

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
TESTA Giulio	Sindaco	X	
TRUCCO Chiara	Vice Sindaco	X	
BALBO Piero	Assessore	X	
GIOLITTI Barbara	Assessore	X	
BINELLO Monica	Assessore	X	
PANERO Mauro Leone	Consigliere	X	
MUNCINELLI Adriana	Consigliere		X
QUADRELLI Bruno	Consigliere	X	
GIUGGIA Stefano	Consigliere	X	
INAUDI Valentino	Consigliere	X	
ARMANDO Sergio	Consigliere	X	
EANDI Luigi	Consigliere	X	
RUATTA Marco	Consigliere	X	
ANELLO Alberto	Consigliere	X	
BONAMICO Elsa	Consigliere		X
QUAGLIA Stefano	Consigliere	X	
PETTITI Giampiero	Consigliere	X	
T O T A L E		15	02

E' presente alla seduta quale Assessore Esterno il Sig. **MARENCO Gianfranco**.

Ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra **DE BONIS Rosaria**,

Il Sig. **TESTA Giulio** nella sua qualità di **Sindaco** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

L'assessore BINELLO introduce l'argomento sottolineando che il regolamento così come redatto non è completo, ma che occorre predisporre il piano generale degli impianti per permettere l'applicazione delle norme.

Il Consigliere RUATTA conferma quanto illustrato dall'Assessore sottolineando la necessità dell'impegno da parte di tutti di mettere in pratica l'applicabilità delle norme nel limite della legalità e della verifica circa le problematiche che sorgeranno.

Il Sindaco dichiara di condividere le osservazioni e di essere consapevole delle difficoltà che ci saranno in sede di applicazione. Occorrerà pertanto, alla luce dei problemi reali, rivedere il regolamento con ulteriori modifiche.

Il Consigliere ANELLO rivendica una maggior sensibilità nei confronti delle Associazioni, commercianti, artigiani, che sono gli utenti stessi del Regolamento e i cui rappresentanti non sono stati invitati alle riunioni della Commissione per la stesura del Regolamento stesso.

Il Sindaco conferma l'impegno di allargare la Commissione alle Associazioni per i prossimi incontri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di procedere all'adozione di un regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari ed affissionali e dell'istallazione di strutture;

Vista la Bozza di regolamento costante di 30 articoli all'uopo predisposta;

Visto D.Lgs 15/11/1993, n 507, relativo alla revisione delle norme sull'imposta Comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, e successive modifiche e integrazioni;

Visto che il presente regolamento è redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs n 285/92 " Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazione e nel D.P.R. 495/1992 " Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Dato atto che la Bozza di regolamento è stata esaminata dall'apposita Commissione dei Regolamenti;

Ritenuta la propria competenza;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n. 267/2000.

Dato atto della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Verzuolo;

Visto il regolamento di contabilità;

Con votazione espressa nelle forme di legge e all'unanimità

DELIBERA

Di APPROVARE il Regolamento per la disciplina dei mezzi Pubblicitari costante di 30 articoli e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISSIONALI**

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni)

Indice

Titolo I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento e finalità

Art. 2 Ambito di applicazione - suddivisione del territorio

**Titolo II - TIPOLOGIE, DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI E
DISCIPLINA DEL LORO POSIZIONAMENTO**

Art. 3 Tipologie dei mezzi pubblicitari

Art. 4 Definizione, dimensioni, caratteristiche e posizionamento dei mezzi pubblicitari

a) Mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi

b) Mezzi pubblicitari a bandiera

c) Dimensioni, caratteristiche e ubicazione dei mezzi pubblicitari luminosi e non - dentro e fuori il centro abitato

Art. 5 Visibilità dei mezzi pubblicitari dalle strade

Art. 6 Divieti e prescrizioni per l'installazione di mezzi pubblicitari ed effettuazione di pubblicità'

Art. 7 Competenze amministrative

Titolo III - MEZZI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Art. 8 Individuazione dei mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione

Art. 9 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione permanente

Art. 10 Validità dell'autorizzazione

Art. 11 Obblighi ed oneri del richiedente

Art. 12 Registro delle autorizzazioni, contrassegno o targhetta di identificazione

Art. 13 Norma transitoria

Titolo IV - PUBBLICITA' SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

Art. 14 Pubblicità sanitaria

Art. 15 Autorizzazione temporanea

a) Impianti e mezzi pubblicitari oggetto di autorizzazione temporanea

b) Condizioni particolari per il rilascio dell'autorizzazione temporanea

b.1 Striscioni bandiere e locandine

b.2 Segni orizzontali reclamistici

Art. 16 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione temporanea

Art. 17 Validità dell'autorizzazione temporanea

Art. 18 Obblighi ed oneri del richiedente

Art. 19 Pubblicità fonica o sonora

- a) Definizione
- b) Tipologie di pubblicità fonica o sonora e condizioni particolari per il rilascio dell'autorizzazione
- c) Limiti e divieti per la pubblicità sonora
- d) Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
- e) Validità
- f) Obblighi e oneri del richiedente

Art. 20 Pubblicità sui veicoli

- a) Tipologie di pubblicità sui veicoli e condizioni particolari per il rilascio dell'autorizzazione
- b) Limitazioni e divieti generali per la pubblicità sui veicoli

Art. 21 Volantinaggio

Art. 22 Proiezioni e sorgenti luminose

Art. 23 Bacheche

- a) Disposizioni generali
- b) Ubicazione e caratteristiche - rinvio al Piano Generale degli Impianti

Titolo V - TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI SOGGETTI A CONCESSIONE E CRITERI PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 24 Segnaletica stradale pubblicitaria

Art. 25 Impianti pubblicitari di servizio

Art. 26 Impianti pubblicitari affissionali di proprietà comunale

- a) Definizione e disposizioni generali
- b) Suddivisione spazi per pubbliche affissioni
- c) Ubicazione e caratteristiche - rinvio al Piano Generale degli Impianti

Titolo VI - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 27 - Vigilanza

Art. 28 - Sanzioni amministrative

Art. 29 - Norme finali

Art. 30 - Entrata in vigore

Titolo I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano la gestione dell'attività pubblicitaria e dell'installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali.
2. Le norme relative alla pubblicità si applicano alla diffusione dei messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi comunicazione visiva o acustica, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale.
3. Il presente Regolamento è redatto secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 e al comma 8 dell'art.36 del D. Lgs. 507/93, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, e nel D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada".
4. La finalità del presente regolamento è di disciplinare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, valutate le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.
5. In particolare, a norma dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs. 507/93, il Regolamento determina i criteri generali di ubicazione e le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, e stabilisce i criteri per la redazione del Piano Generale Impianti, che verrà approvato dalla GIUNTA Comunale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente REGOLAMENTO.
6. Il PIANO degli impianti in particolare individuerà e classificherà gli impianti di proprietà Comunale, individuando :
 - L'ubicazione degli impianti presenti,
 - Le eventuali modifiche e gli adeguamenti che dovranno interessare gli impianti pubblicitari stabilendone i tempi e le modalità di attuazione,
 - Le caratteristiche tipologiche e dimensionali degli impianti di nuova installazione o sostitutivi rispetto a quelli attualmente esistenti;
 - Le aree in cui risulta possibile installare nuovi impianti;
7. Le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento e dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, e di sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

In seguito all'esame del contesto del territorio, lo stesso viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee in riferimento a quanto stabilito dal vigente P.R.G.C. del Comune di Verzuolo:

A) CENTRI ABITATI (VERZUOLO capoluogo, Villanovetta, Falicetto)

I centri abitati di cui alla lettera A) si intendono, ai sensi dell'art. 4 Codice della Strada, quelli individuati dall'ente, con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 14/03/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e delimitati dal cartello di località;

B) ZONE ARTIGIANALI, COMMERCIALI, TERZIARIE ED INDUSTRIALI

Le zone artigianali e commerciali, terziarie ed industriali si intendono quelle comprese nelle zone **D** del vigente PRGC, incluse anche le strade all'interno del perimetro di zona;

C) ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DI INTERESSE GENERALE

Le zone per attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse generale si intendono quelle comprese nelle zone **S** del vigente PRGC, incluse anche le strade all'interno del perimetro di zona;

D) ZONE AGRICOLE

Si intendono tutte le zone che non rientrano nei precedenti punti A, B e C

Titolo II

TIPOLOGIE, DEFINIZIONE e CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI E INDICAZIONI IN MERITO AL LORO POSIZIONAMENTO

Art. 3 - TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI:

a) **Insegna di esercizio:**

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna d'esercizio dovrà riportare esclusivamente scritte, marchi e loghi riferiti alla denominazione della ditta, pertanto l'eventuale presenza di scritte o marchi riferiti ad altre ditte la qualificherà come altro mezzo di pubblicità o propaganda (lettera e)

L'insegna d'esercizio può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b) **Preinsegna:**

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

c) **Cartello:**

Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

d) **Targa:**

Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce.

e) **Altro mezzo di Pubblicità o Propaganda:**

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le altre definizioni, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

f) **Impianti per Affissioni:**

Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai Cartelli o Altri Impianti, esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di Manifesti.

Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

g) **Impianto pubblicitario di servizio :**

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) **Bacheca:**

Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività.

La bacheca è finalizzata esclusivamente all'esposizione di messaggi di carattere non commerciale.

i) **Segnaletica Stradale Pubblicitaria:**

E' costituita dalla "Segnaletica di Direzione", così come definita all'art. 39 del Codice della Strada, relativa all'avviamento a singole attività industriali, artigianali o commerciali, realizzata mediante l'installazione di idoneo segnale stradale, contenente il nome o il simbolo o altra similare iscrizione relativa alla ditta cui si riferisce.

ART. 4 - DEFINIZIONE, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE, POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

a) ***Mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi:***

I mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono definiti "*luminosi*", quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai "*luminosi*" anche quegli impianti caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.

b) ***Mezzi pubblicitari a bandiera:***

Le insegne, o gli altri impianti quando applicabili, sono definite "*a bandiera*", quando non sono applicate per tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato o quando, anche se applicate in aderenza, presentino sporgenza rispetto alla superficie su cui sono installate superiore a 25 centimetri, e comunque quando il messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto all'asse tangente la strada. Sono definite "*rientranti*", quando siano comprese, senza sporgenza alcuna, nella sagoma dell'ingresso o della pertinenza accessoria stessa, e comunque senza alterazione dell'estetica architettonica dell'immobile stesso.

c) ***Dimensioni, caratteristiche e ubicazione dei mezzi pubblicitari luminosi e non - dentro e fuori il centro abitato***

1. Si osservano le prescrizioni di cui all'art. 23, del Codice della Strada ed all'art. 48, 49 e 50 e 51 e 52 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

2. In particolare, per quanto riguarda i mezzi pubblicitari di cui all'art. 3 lettera d) (*targhe*) del presente Regolamento, possono essere utilizzate solo su una facciata di larghezza massima di cm. 60 (sessanta) ciascuna e possono essere installate su ognuno dei due lati delle porte di ingresso .

Le targhe installate nel medesimo luogo successivamente alla prima, dovranno avere le stesse dimensioni in larghezza e dovranno essere realizzate col medesimo materiale e colore di fondo della prima.

3. Per quanto non stabilito dalla normativa summenzionata, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale incaricato al rilascio dell'autorizzazione, acquisito il parere del Responsabile di Polizia Municipale, valuterà se le caratteristiche tipologiche e strutturali e le dimensioni del mezzo pubblicitario del quale viene richiesta l'installazione consentano un adeguato inserimento dello stesso rispetto alle caratteristiche architettoniche, ambientali o paesaggistiche del luogo nel quale viene chiesta l'ubicazione.

4. Qualora, a giudizio del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale incaricato al rilascio dell'autorizzazione, sussistano elementi di incompatibilità ambientale che non consentano di accogliere la richiesta, si procederà come disposto dall'art. 6, comma 8 del presente Regolamento.

ART. 5 - VISIBILITÀ DEI MEZZI PUBBLICITARI DALLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un mezzo pubblicitario si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.
2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, il mezzo pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla Tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.
3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente, si applica invece in riferimento alla dimensione del mezzo stesso, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario;
 - b) nel caso degli impianti luminosi;
 - c) nel caso di cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

ART. 6 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 3 e 13-ter del Codice della strada, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, nelle immediate vicinanze di chiese o nelle aree sottoposte a vincolo cimiteriale o ospedaliero individuati dalle Leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è vietato collocare mezzi pubblicitari. Fanno eccezione le bacheche o gli impianti affissionali finalizzati a fornire informazioni di servizio all'utenza (es. bacheche riservate ad annunci funebri). Sono inoltre ammesse le insegne d'esercizio e le targhe per le quali il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale incaricato al rilascio dell'autorizzazione potrà prescrivere la collocazione più idonea ed i presupposti estetici previa autorizzazione dell'Ente di tutela.
2. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi indicati dall'art. 6 comma 1 può essere inoltre autorizzata l'installazione con idonee modalità d'inserimento ambientale dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
3. Lungo le strade o in vista di esse, è vietata l'effettuazione di pubblicità in violazione delle norme di cui all'art. 23, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del Codice della Strada, e all'art. 51, commi 1, 11 e 12, del regolamento di esecuzione del C.d.S.

4. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.Lvo 507/93, in tutto il territorio comunale è vietata l'affissione di manifesti come definiti all'art. 47 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; lungo o in prossimità delle strade, dentro e fuori i centri abitati, tale divieto è applicato ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

4.bis Eccezionalmente per periodi limitati a manifestazioni che si svolgono nel territorio Comunale, possono essere autorizzate forme di informazione e pubblicità tramite collocazione di manifesti da esporre su apposite strutture di sostegno collocabili sui bordi delle strade all'interno del territorio Comunale e nelle immediate vicinanze ad ove viene svolta la manifestazione stessa. Detti manifesti devono avere forma e contenuto compatibili con le caratteristiche del luogo prescelto. I manifesti collocati su apposite strutture non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali né creare confusione con gli stessi. Le strutture di sostegno per la collocazione dei manifesti devono essere esclusivamente di legno, plastica o metallo e devono essere ancorate in modo tale da evitare un'eventuale caduta del sostegno che provochi pericolo od intralcio alla circolazione. In ogni caso non potrà essere autorizzata l'installazione dei manifesti su supporti di pubblica utilità (es. : pali illuminazione pubblica, pali di sostegno della segnaletica stradale, impianti di proprietà Comunale, ecc.). L'autorizzazione temporanea per la collocazione dei sostegni pubblicitari è regolata dall'art. 15 lett. B e dall'art. 16 del presente Regolamento.

5. I segnali che indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di BAR (fig. Il 366 del Reg. di esecuzione del C.d.S.) o di RISTORANTE (fig. Il 367 del Reg. di esecuzione del C.d.S.) non possono essere collocati nei centri abitati (zona A del presente Regolamento)

5 bis . Per i mezzi pubblicitari luminosi di cui all'art. 4 lett. a si rinvia a quanto disposto all'art. 22 del presente Regolamento.

6. Sono inoltre vietate le tipologie dei mezzi pubblicitari di cui al TITOLO III realizzate con materiali di carta o assimilabili in quanto facilmente deperibili.

7. In particolare, fatti salvi i limiti ed i divieti sopra indicati, su tutto il territorio Comunale è vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 3 lett. C (cartelli pubblicitari) . Sono ammessi tutti gli altri mezzi pubblicitari di cui all'art. 3 del presente Regolamento fatto salvo quanto previsto ai commi 1,3,4 bis,5,8 e 9 del presente articolo.

8. In ogni caso il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale incaricato al rilascio dell'autorizzazione potrà vietare l'installazione del mezzo pubblicitario, ovvero stabilire prescrizioni o condizioni per il rilascio dell'autorizzazione finalizzate ad ottenere un adeguato inserimento ambientale del mezzo pubblicitario.

9. Analoghi divieti o prescrizioni potranno essere stabiliti dal Responsabile di PM qualora sussistano ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

ART. 7 - COMPETENZE AMMINISTRATIVE

1. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione permanente di mezzi pubblicitari *va sempre* presentata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Nel caso di mezzi pubblicitari collocati lungo le strade o in vista di esse si precisa quanto segue:

2.1 Fuori dei centri abitati:

L'autorizzazione all'ubicazione di qualsiasi mezzo pubblicitario è rilasciata:

- per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per autostrade;
- per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari dal comando territoriale competente.

2.2 Dentro i centri abitati:

L'autorizzazione all'ubicazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale incaricato al rilascio dell'autorizzazione Comunale, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

3. Per i mezzi pubblicitari collocati su tutto il territorio Comunale, nel caso sussista la necessità di effettuare valutazioni di pubblica sicurezza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale incaricato al rilascio dell'autorizzazione, autorizza l'installazione dell'impianto pubblicitario previo parere vincolante del Responsabile di PM.

4. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità soggetta a particolare regolamentazione di cui agli art. 15,16,17,18,19,20 del presente Regolamento va presentata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale incaricato al rilascio.

Titolo III

MEZZI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

L'installazione e l'ubicazione dei mezzi Pubblicitari, così come definiti nell'art. 3 lettere a,b,c,d,e del presente Regolamento, nell'ambito del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata, ai sensi del presente articolo del Regolamento.

ART. 9 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PERMANENTE

1. La domanda redatta in bollo per l'Autorizzazione Comunale alla installazione e ubicazione di un mezzo pubblicitario sulla strada o visibile dalla stessa deve contenere:

- a) generalità del richiedente;
- b) tipologia, caratteristiche e dimensioni del mezzo pubblicitario per il quale si richiede l'installazione;
- c) indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'ubicazione.

2. Alla domanda per l'installazione e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari così come definiti nell'art.3 lettere a,b,c,e devono essere allegati:

- a) Fotocopia di un documento d'identità del richiedente o del Legale Rappresentante ;
- b) Elaborato grafico con progetto quotato in scala idonea e relativa descrizione tecnica (corredata in casi particolari di opportune garanzie tecniche) debitamente firmato dal Richiedente e dal titolare dell'azienda costruttrice dai quali sono individuabili gli elementi essenziali dell'opera, tipo d'impianto, dimensioni, caratteristiche (luminoso, non luminoso, monofacciale, bifacciale, etc.) e la sua collocazione sul fabbricato o lotto (in triplice copia);
- c) Elaborato grafico con planimetria quotata in scala 1:500 debitamente firmata dal Richiedente e dal Titolare dell'azienda costruttrice del sito in cui s'intende eseguire l'impianto riportando la distanza della proiezione dell'impianto di pubblicità dal limite della carreggiata e da eventuali altri impianti già installati, da intersezioni e segnali di prescrizione stradale entro un raggio di mt. 300 (in triplice copia);
- d) Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre (usando particolare cautela nell'uso del colore rosso e verde e del loro abbinamento, salvo i casi di riproduzione di marchi depositati e debitamente documentati) (in triplice copia);
- e) Documentazione fotografica (minimo cm. 10 x cm.10) che illustra il punto di collocazione rispetto all'ambiente circostante con evidenziati eventuali intersezioni e segnali di prescrizione stradale;
- f) Stralcio cartografico (estratto catastale e/o P.R.G.) (con esatta individuazione mediante la cerchiatura del lotto/immobile e della posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione) (in triplice copia);
- g) Autodichiarazione (redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) del Richiedente o del Titolare dell'azienda costruttrice, con la quale si attesta che l'impianto che si intende collocare è stato progettato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che l'impianto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- h) Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico

- i) Ulteriori n. 2 copie (per ogni ente) qualora l'opera sia soggetta all'autorizzazione/parere/nullaosta della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione, dell'A.N.A.S., della Provincia, etc.

3 Alla domanda per l'installazione degli impianti pubblicitari così come definiti nell'art. 3 lettera d (*targhe*), devono essere allegati:

- a) Fotocopia di un documento d'identità del richiedente o del Legale Rappresentante;
- b) Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre (usando particolare cautela nell'uso del colore rosso e verde e del loro abbinamento, salvo i casi di riproduzione di marchi depositati e debitamente documentati) con le relative dimensioni; (in triplice copia);
- c) Documentazione fotografica (minimo cm.10 x cm.10) che illustra il punto di collocazione;
- d) Dichiarazione relativa alla disponibilità dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita autorizzazione se trattasi di edificio pubblico;
- e) Stralcio cartografico (estratto catastale e/o P.R.G.) (con esatta individuazione mediante la cerchiatura del immobile e della posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione) (in triplice copia);

4. In sede di definizione del procedimento amministrativo, potranno essere adottati accorgimenti di semplificazione, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione di rito relativa alla domanda, fatta salva la efficace gestione del procedimento amministrativo stesso.

5. Nel caso in cui si intenda effettuare la installazione su suolo pubblico, dovrà essere contestualmente richiesta apposita autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

6. Nel caso in cui l'impianto pubblicitario si configuri come pertinenza, dovrà essere richiesta, contestualmente alla domanda, autorizzazione edilizia oppure asseverazione per l'esecuzione della struttura relativa all'installazione del mezzo pubblicitario.

7. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede entro 60 giorni a concedere o negare l'Autorizzazione, esponendo in quest'ultima ipotesi le motivazioni.

8. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

9. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.

ART. 10 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è tacitamente rinnovata annualmente, salvo che non intervenga disdetta da parte della Civica Amministrazione tre mesi prima della scadenza, per motivi di interesse pubblico .

ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DEL RICHIEDENTE

1. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi:

- a) spese per istruttoria e sopralluogo se dovute ;
- b) spese per rilascio autorizzazione e contrassegno;
- c) canone annuo in quanto dovuto;
- d) deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.

2. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati, aggiornati e disciplinati con apposito atto della Giunta Comunale.

3. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto le ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati;

4. Il richiedente è tenuto a mantenere il mezzo pubblicitario in buono stato di manutenzione ed è responsabile della idoneità statica e della sicurezza dei manufatti installati.

ART. 12 - REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI, CONTRASSEGNO O TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

1. La registrazione delle Autorizzazioni permanenti rilasciate per l'installazione di impianti di pubblicità verrà effettuata mediante utilizzo di un programma di archivio su supporto informatico.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, dovrà essere saldamente fissato, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, secondo quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

ART. 13 - NORMA TRANSITORIA

I mezzi pubblicitari non conformi alle disposizioni del presente Regolamento devono essere adeguati, previa autorizzazione o concessione, in occasione di modifiche all'impianto o al messaggio pubblicitario o entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Per le autorizzazioni non ancora scadute a tale data, il termine di adeguamento è di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza della stessa.

Titolo IV

PUBBLICITA' SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

ART. 14 - PUBBLICITA' SANITARIA

Le targhe, i cartelli e le insegne concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, ai criteri previsti dal richiamato DM.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione dell'impianto è quella previsto dal Titolo III del presente Regolamento.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

a) Impianti e mezzi pubblicitari oggetto di autorizzazione temporanea

In questa categoria sono compresi i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli ecc..

b) Condizioni particolari per il rilascio

L'installazione temporanea di mezzi pubblicitari su steccati, palizzate e/o simili, può essere autorizzata anche nei casi in cui le sopracitate strutture occultino provvisoriamente i mezzi pubblicitari autorizzati (es. insegne degli esercizi commerciali).

E' possibile autorizzare impianti pubblicitari a ridosso o all'interno del perimetro di cantieri limitatamente al periodo di durata dei lavori e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.

Per quanto riguarda la pubblicità all'interno di impianti sportivi o luoghi chiusi di pubblico spettacolo, in occasione di eventi o manifestazioni sono esonerati dal rilascio di autorizzazione Comunale.

b.1.) Striscioni e bandiere e locandine

Sono elementi bidimensionale realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera. Può essere luminoso per luce indiretta.

Per il loro posizionamento si rinvia a quanto disposto all'art. 51 comma 10 del Reg di esec del codice della strada. In ogni caso non potrà essere autorizzata l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali illuminazione pubblica, impianti di proprietà Comunale, impianti per telefonia, ecc.) ed a meno di 25 metri dall'inizio di una curva. Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,10 metri rispetto al piano della carreggiata.

b.2.) Segni orizzontali reclamistici:

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Per il loro posizionamento si rinvia a quanto disposto all'art. 51 comma 9 del Reg di esec del codice della strada. Non è comunque consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente nel termine fissato dall'autorizzazione.

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

ART. 16 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

1. La domanda dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale , sarà redatta in bollo e riporterà i seguenti dati:
 - a) Generalità del richiedente;
 - b) Tipologia, caratteristiche e dimensioni del mezzo pubblicitario per il quale si richiede l'installazione. A tal fine dovrà essere presentato un bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;
 - c) Indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'ubicazione. A tal fine dovrà essere presentato:
 - Elaborato grafico con planimetria quotata in scala 1:500 debitamente firmata dal Richiedente del sito in cui s'intende collocare il mezzo pubblicitario (riportando la distanza della proiezione dell'impianto di pubblicità dal limite della carreggiata e da eventuali altri impianti già installati, da intersezioni e segnali di prescrizione stradale entro un raggio di mt. 300)
 - Documentazione fotografica (minimo cm.10 x cm.10) che illustra il punto di collocazione rispetto all'ambiente circostante con evidenziato eventuali intersezioni e segnali di prescrizione stradale;
 - d) Periodo di effettuazione della pubblicità e riferimento ai motivi (es. evento sportivo o manifestazione)
2. Inoltre, nel caso in cui il mezzo pubblicitario si supportato da impianto dovrà essere presentata:
 - Autodichiarazione (redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) con la quale si attesta che l'impianto che si intende collocare è stato progettato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che l'impianto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
 - Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita autorizzazione se trattasi di suolo pubblico
3. In sede di definizione del procedimento amministrativo, potranno essere adottati accorgimenti di semplificazione, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione di rito relativa alla domanda, fatta salva la efficace gestione del procedimento amministrativo stesso.
4. Nel caso in cui si intenda effettuare la installazione su suolo pubblico, dovrà essere contestualmente richiesta apposita autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
5. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
6. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.

7. Dovrà essere acquisito dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale il **parere vincolante del Responsabile del Servizio di POLIZIA MUNICIPALE**, qualora sussistano ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

ART. 17 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

I mezzi oggetto di autorizzazione temporanea, destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati, non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento autorizzativo, che sarà comunque non superiore ad 1 anno (ad eccezione delle pubblicità nei cantieri) e non potrà essere prorogato se non per particolari esigenze da valutare caso per caso.

ART. 18 OBBLIGHI ED ONERI DEL RICHIEDENTE

1. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi ;
 - a) spese per istruttoria e sopralluogo ;
 - b) spese per rilascio autorizzazione;
 - c) deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico;
 - d) stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
2. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati, aggiornati e disciplinati con apposito atto di Giunta Comunale.
3. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, quanto di seguito indicato:
 - a) ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati;
 - c) attestazione rilasciata dal richiedente e dalla ditta esecutrice inerente l'adempimento degli obblighi e l'osservanza di eventuali norme specifiche;
4. Il richiedente è tenuto a mantenere il mezzo pubblicitario in buono stato di manutenzione ed è responsabile della idoneità statica e della sicurezza dei manufatti installati.
5. E' fatto pure obbligo al titolare dell'Autorizzazione , rilasciata per la posa di mezzi pubblicitari temporanei di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 19 - PUBBLICITA' FONICA O SONORA

a) Definizione:

Si intende pubblicità eseguita con mezzi sonori qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici.

b) Tipologie di pubblicità fonica o sonora e condizioni particolari per il rilascio dell'autorizzazione

1. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza.
2. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.
Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità Fonica o Sonora:
 - b.2.1 effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;
 - b.2.2 effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli;
 - b.2.3 effettuata in forme diverse.
3. La effettuazione della pubblicità fonica di cui al precedente comma 2, lettera b.2.2, può

essere autorizzata nei casi previsti dal Codice della Strada, e nel rispetto delle relative limitazioni previste.

4. Il soggetto passivo, come definito all'art. 6 del D.L.vo 507/93, è comunque tenuto prima dell'iniziare la pubblicità alla effettuazione della Dichiarazione di cui all'art. 8 del D.L.vo 507/93.

5. L'autorizzazione e l'attestazione del pagamento dell'imposta devono essere esibiti a richiesta degli agenti autorizzati.

c) Limiti e Divieti per la pubblicità sonora

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.L.vo 507/93, per la pubblicità fonica o sonora, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

a) sulle strade, o comunque all'aperto, è fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 12,30 alle ore 16,30 e dalle ore 19,30 alle ore 9,00;

b) è vietato in modo permanente la pubblicità sonora nelle zone ospedaliere, case di riposo, nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, cimiteri, luoghi di culto;

c) la pubblicità fonica o sonora dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.

d) la effettuazione di pubblicità fonica o sonora con veicoli, di cui al precedente punto b.2.2, deve obbligatoriamente svolgersi in forma itinerante, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, senza causare intralcio alla circolazione, e con l'obbligo di sospendere la diffusione acustica nelle soste o altri casi di arresto della marcia del veicolo.

d) Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per la Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora, deve contenere:

a) Generalità del richiedente;

b) Indicazione della tipologia di pubblicità fonica o sonora, come indicata nell'articolo precedente, per la quale si richiede l'autorizzazione;

c) Testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso;

d) Periodo di effettuazione della pubblicità;

e) Solo nel caso di tipologia di cui al precedente punto b.2.1., indicazione relative al luogo in cui si richiede l'installazione dell'impianto, qualora non in luogo chiuso;

f) solo nel caso di tipologia di cui al precedente punto b.2.2, estremi del veicolo con il quale sarà effettuata la pubblicità;

g) solo nel caso di tipologia di cui al precedente punto b.2.3, descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) Ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria;

b) (solo se necessario) Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;

c) (solo se necessario) Atto notorio con il quale l'interessato si obbliga al ripristino a richiesta degli uffici competenti.

e) Validità:

La pubblicità fonica o sonora non potrà in alcun caso avere durata di esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento autorizzativo.

f) Obblighi e oneri del richiedente

1. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi per:

a) istruttoria e sopralluogo (se dovute);

b) rilascio autorizzazione;

c) canone annuo in quanto dovuto;

- d) deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico;
 - e) idonea polizza assicurativa del veicolo per la responsabilità civile verso terzi ;
2. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati, aggiornati e disciplinati con atto della Giunta Comunale.
3. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, le ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati.

ART. 20 - PUBBLICITA' SUI VEICOLI

a) Tipologie di pubblicità sui veicoli e condizioni particolari per il rilascio dell'autorizzazione

1. La apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli è consentita ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice della Strada.
2. Per la effettuazione della pubblicità sui veicoli, non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
3. Il soggetto passivo, così come determinato all'art. 6 del D.L.vo 507/93, è pertanto tenuto alla effettuazione della Dichiarazione di cui all'art. 8 del D.L.vo 507/93, ed alla conservazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.L.vo 507/93, dovrà essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati.
4. Pubblicità su veicoli ad Uso Privato: sui veicoli ad "uso privato", la pubblicità può essere effettuata osservando le disposizioni di cui all'art. 57, comma 2, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada.
5. Pubblicità per Conto Terzi sui veicoli: la pubblicità per "conto terzi" sui veicoli può essere effettuata solo nei casi disciplinati dall'art. 57, commi 3 e 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
6. Per la effettuazione di pubblicità sui veicoli mediante l'utilizzo di pellicole "rifrangenti", si osservano le disposizioni di cui all'art. 57, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

b) Limitazioni e divieti generali per la pubblicità sui veicoli

1. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli art. 23, comma 2, del Codice della Strada:
2. La pubblicità sui veicoli comunque effettuata è assoggettata alle limitazioni ed ai divieti di cui all'art. 57, commi 6 e 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

ART. 21 - VOLANTINAGGIO

1. Il volantino consiste in un elemento bidimensionale di limitate dimensioni, in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità.
2. Su tutto il territorio comunale è ammessa l'attività di "Volantinaggio", consistente nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale, commerciale e non, attraverso la distribuzione di volantini, a mano o analogo metodo, mediante consegna del volantino alla persona o al recapito della stessa.
3. Non è consentito il volantinaggio, mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona (es. volantini lasciati sui parabrezza delle macchine, sulle panchine dei parchi etc).
4. Sono fatte salve le diverse disposizioni regolamentari in materia di propaganda elettorale.

ART. 22 - PROIEZIONI E SORGENTI LUMINOSE

1. Si definisce proiezione luminosa l'effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate
2. Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. L'effettuazione di pubblicità mediante Proiezioni Luminose è ammessa solo nel corso di proiezioni cinematografiche.
4. Possono essere ammesse sorgenti luminose, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, esclusivamente per illuminare fabbricati o monumenti di particolare valore storico o artistico.
5. I mezzi pubblicitari luminosi di cui all'art. 4 lett. a dovranno essere progettati e realizzati evitando proiezioni dirette verso l'alto, ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso.

ART. 23 - BACHECHE

a) Disposizioni generali

Le bacheche presenti sul territorio comunale sono riservate alla pubblicizzazione di messaggi non commerciali da parte di Associazioni, Enti etc, senza fini di lucro.

Per l'installazione delle bacheche, la domanda in bollo è presentata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e per il rilascio si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente Regolamento.

b) Ubicazione e caratteristiche - rinvio al Piano Generale degli Impianti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con le modalità stabilite dal Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del presente Regolamento dovrà:

1. individuare le bacheche presenti sul territorio comunale con evidenziazione di quelle da sostituire o da rimuovere perché non più idonee;
2. individuare caratteristiche e ubicazione delle bacheche da riservare agli annunci funebri;
3. individuare le aree dove è possibile installare nuove bacheche;
4. definire le caratteristiche estetiche delle bacheche, eventualmente differenziate a seconda dell'utilizzo, al fine di attuare una omogenizzazione degli impianti pubblicitari che consenta di salvaguardare l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti;
5. stabilire i termini entro cui le bacheche non conformi alla tipologia summenzionata dovranno essere adeguate

Titolo V

TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI SOGGETTI A CONCESSIONE: CRITERI PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART. 24 - SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA

Gli impianti di segnaletica "di direzione" industriale, artigianale e commerciale di cui all'art. 3 lett. i del presente Regolamento, sono di proprietà comunale ed eventualmente oggetto di gestione mediante affidamento in concessione a ditta specializzata.

Il Piano generale degli impianti dovrà:

- a) individuare gli impianti che dovranno essere rimossi ovvero spostati, perché non più idonei rispetto alla normativa vigente, e stabilire i termini di attuazione.
- b) individuare gli impianti in cattivo stato di manutenzione che dovranno essere sostituiti dal Comune o dal concessionario e stabilire i termini di attuazione.
- c) individuare le aree in cui il Comune o il concessionario potranno installare nuovi impianti o comunque i criteri in base ai quali autorizzare il Concessionario all'installazione di nuovi impianti, nel rispetto di quanto previsto nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento d'esecuzione.
- d) stabilire le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei nuovi impianti, nel rispetto di quanto previsto nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento d'esecuzione.

ART. 25 - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Gli impianti pubblicitari di servizio come definiti all'art. 3 lettera g del presente Regolamento, possono essere distinti nelle seguenti tipologie:

- 1) transenne parapedonali
- 2) paline fermata bus
- 3) orologi con pannelli pubblicitari
- 4) fioriere con pannelli pubblicitari
- 5) pannelli pubblicitari luminosi
- 6) pensiline fermata bus
- 7) contenitori getta rifiuti
- 8) rastrelliere portabici con pannelli pubblicitari

Gli impianti pubblicitari di servizio presenti sul territorio sono privati ma collocati su aree pubbliche previo rilascio di provvedimento autorizzativo / concessione.

Al fine di attuare un preciso monitoraggio degli impianti pubblicitari di servizio presenti, il Piano Generale degli Impianti dovrà:

- a) individuare gli impianti che dovranno essere rimossi o spostati, perché l'autorizzazione è scaduta o perché non più idonei rispetto alla normativa vigente, stabilendo i termini di attuazione.
- b) individuare gli impianti in cattivo stato di manutenzione che dovranno essere sostituiti e stabilire i termini di attuazione.
- c) individuare le aree in cui il Comune o il concessionario potranno installare nuovi impianti o comunque i criteri in base ai quali autorizzare il Concessionario all'installazione di nuovi impianti, nel rispetto di quanto previsto nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento d'esecuzione.
- d) stabilire le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei nuovi impianti, nel rispetto di quanto previsto nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento d'esecuzione.

ART. 26 - IMPIANTI PUBBLICITARI AFFISSIONALI DI PROPRIETA' COMUNALE

a) Definizione e disposizioni generali

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà comunale, collocati su aree pubbliche o su immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Le affissioni sugli impianti verrà effettuata direttamente dal Comune mediante il servizio di pubbliche affissioni o mediante ditta specializzata, in qualità di Concessionario.

Non sono ammesse le affissioni dirette effettuate da soggetti privati ad eccezione di quelle attuate nei cantieri su impianti privati, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente Regolamento.

b) Suddivisione spazi per pubbliche affissioni

Il servizio di pubbliche affissioni è garantito dal Comune in appositi spazi a ciò destinati, che verranno individuati nel Piano Generale degli Impianti.

In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31.12.2002 era costituita da 6.200 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni sarà stabilita dal Piano Generale degli impianti che potrà prevedere un adeguato incremento degli stessi.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, i diversi impianti affissionali si suddividono in funzione della loro finalità d'uso nelle seguenti categorie:

b.1) Istituzionali

Si definiscono tali quelli individuati dall'art. 21 del D.lgs 507/1993 e pertanto:

1. quelli preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
2. quelli preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali di altri enti pubblici ad es.:
 - le autorità militari relativamente alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
 - lo Stato, le Regioni e le Province in materia di tributi;
 - le autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
3. quelli relativi ad adempimenti di legge in materia elettorale;
4. quelli la cui affissione sia obbligatoria per legge;
5. quelli concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

b.2) Sociali e non economici

Sono destinati alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro e comunque rientranti nelle casistiche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93.

L'affissione di comunicazioni di carattere funerario è ammessa esclusivamente nelle apposite bacheche e negli impianti ad esse riservati individuati nel Piano Generale degli Impianti.

b.3) Commerciali

Sono riferiti a messaggi aventi carattere pubblicitario a fine di lucro.

c) Ubicazione e caratteristiche - rinvio al Piano Generale degli Impianti

Il Piano generale degli impianti dovrà:

1. Individuare tutti gli impianti affissionali presenti sul territorio comunale operando la seguente distinzione:
 - 1.1. impianti da sostituire o da rimuovere perché in cattivo stato di manutenzione o non conformi alla normativa vigente;
 - 1.2. impianti da sostituire in quanto presentano caratteristiche tipologiche e strutturali non più conformi alle indicazioni fornite nel medesimo Piano Generale degli Impianti
2. Individuare le aree in cui il Comune o il concessionario potranno installare nuovi impianti affissionali.

3. Definire le caratteristiche tipologiche e strutturali dei nuovi impianti affissionali, eventualmente differenziate a seconda dell'utilizzo, al fine di attuare una omogenizzazione degli impianti pubblicitari che consenta di salvaguardare l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti;
4. Stabilire i termini, eventualmente differenziati, entro cui gli impianti affissionali rispettivamente indicati ai punti 1.1 e 1.2. e 2 dovranno essere sostituiti o installati.
5. Fuori dai casi sopra menzionati, gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni non possono essere rimossi o spostati se non per ragioni di pubblico interesse, e in tutti i casi mai per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

Titolo VI

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 27 - VIGILANZA

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3 del Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
4. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
5. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese al titolare dell'autorizzazione.

ART. 28 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23, commi 11, 12 e 13, del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del Codice stesso.
2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento, come anche delle disposizioni legislative riguardanti la effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24, del D.L.vo 507/93.
3. Dell'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ne va data comunicazione all'Ufficio competente per le funzioni di cui all'art. 11 del D.L.vo 507/93.
4. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24, comma 2, del D.L.vo 507/93, è fissato in 15 giorni, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione. L'interessato può in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata al Comune per ottenere una proroga di tale termine, che, qualora venga accolta, è disposta con apposita ordinanza.
La sanzione amministrativa si applica, sempre e comunque, distintamente alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità e alla ditta installatrice.

ART. 29 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle normative richiamate all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Viene abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento, fatte salve eventuali disposizioni regolamentari in materia di propaganda elettorale.
3. Le integrazioni contenute nella Tabella allegata "Norme Legislative di Riferimento", costituiscono parte integrante della parte dispositiva dell'articolo stesso cui si riferisce: il loro contenuto è costituito esclusivamente dalla testuale riproduzione di norme legislative vigenti, ed esso è automaticamente modificato o integrato qualora tali norme legislative vengano modificate o integrate.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi del D.Lgs. 267/2000 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultima pubblicazione, ma in ogni caso con efficacia dal 01.01.2004 ad eccezione delle norme di cui al Titolo V e quelle di cui all'art. 23 (*bacheche*) che rinviano al Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 1 commi 5 e 6, le quali, costituendo diretta attuazione dell'art. 3 del summenzionato "Regolamento delle tariffe di pubblicità e delle pubbliche affissioni", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 07/07/1994, si intendono pienamente efficaci dal giorno successivo all'approvazione del presente Regolamento.

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

Articoli estratti dal "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360, d.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, d.m. 22 dic. 1998 e successive modificazioni.

Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire 1.016.140.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Art. 39. Segnali verticali.

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

a) segnali di precedenza;

b) segnali di divieto;

c) segnali di obbligo;

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

a) segnali di preavviso;

b) segnali di direzione;

c) segnali di conferma;

d) segnali di identificazione strade;

e) segnali di itinerario;

f) segnali di località e centro abitato;

g) segnali di nome strada;

h) segnali turistici e di territorio;

i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;

l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.

Articoli estratti dal "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D. P.R. 610 del 16/09/1996 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 47. - Definizione dei mezzi pubblicitari (art. 23 C.s.).

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale .

Art. 48. - Dimensioni (art. 23 C.s.).

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione

Art. 49. - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (art. 23 C.s.) .

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici .
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata .

Art. 50. - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi (art. 23 C.s.).

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento .
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione .
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso .
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 51. - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza (art. 23 C.s.).

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 3 m dal limite della carreggiata;
 - b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
 - f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
 - g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
 - h) 250 m prima delle intersezioni;
 - i) 100 m dopo le intersezioni;
 - l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in

allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle

transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela

Art. 52. - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (art. 23 C.s.).

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

Art. 53. - Autorizzazioni (art. 23 C.s.).

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;

b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;

c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.
3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.
7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.
8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.
10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.

Art. 54. - *Obblighi del titolare dell'autorizzazione (art. 23 C.s.)*

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 55. - Targhette di identificazione (art. 23 C.s.).

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Art. 56. - Vigilanza (art. 23 C.s.).

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 57. - Pubblicità sui veicoli (art. 23 C.s.).

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75x35 cm;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

Art. 58. - Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice (art. 23 C.s.).

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Art. 59. - Pubblicità fonica (art. 23 C.s.).

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.



Articoli estratti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 3 Regolamento e tariffe

1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.
6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19

5. Presupposto dell'imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

6. Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

8. Dichiarazione.

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 13 Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | |
|--|-------------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg | L. 144.000; |
| b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg | L. 96.000; |
| c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | L. 48.000. |

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

18. Servizio delle pubbliche affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

Art. 20 Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 21 Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 24 Sanzioni amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di

contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.

Art. 36 Norme transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.
2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994..
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.
4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purché, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32.
5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, è ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine è altresì consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.
6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto.
7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.
8. Il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3.
9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.
10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.
11. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.

Decreto del Ministro della Sanità 16/09/1994 n. 657

Art. 1, commi 1, 2 e 3,

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.
2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 2, commi 1, 2, 3 e 4

1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art.1, esercitate in studi professionali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
 - a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
 - b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
 - c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
 - d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
2. Le targhe, concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art.1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12;
 - b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;

- c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
- d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
- e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.

3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.

4. La targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

Art. 3, comma 1:

1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'art.1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);
- b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;
- c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
- d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
- e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sopra la recinzione;
- f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

Art. 5, comma 1:

1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art.1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

Art. 6, comma 1:

1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell'art.1, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.

Art. 7, comma 1:

1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.